

NUOVO ISEE: IL TAR BOCCIA IN PARTE IL DECRETO DEL GOVERNO. LE INDENNITÀ NON SONO REDDITI. RIMANE L'INACCETTABILE QUOTA AGGIUNTIVA DEI FIGLI (ANCHE NON CONVIVENTI) PER I RICOVERI SOCIO-SANITARI

Il Tar del Lazio con la sentenza n. 2458/2015 ha in parte accolto il ricorso presentato dall'Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva (Utlim) e dall'Associazione promozione sociale (Aps) contro il nuovo Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre del 2013 (1). Altri due ricorsi contro il nuovo Isee erano stati presentati da associazioni e singoli cittadini ed hanno portato alle analoghe sentenze del medesimo Tribunale n. 2454/2015 e 2459/2015.

È stato accolto il rilievo dei ricorrenti riguardante l'illegittima e insensata considerazione che il decreto assumeva della nozione di «reddito disponibile», e quindi valevole ai fini della determinazione dell'Isee, includendo in esso l'indennità di accompagnamento, cioè la somma che la persona disabile percepisce a titolo di compensazione della situazione di svantaggio che deve affrontare, e la pensione di invalidità (2). Il Tar ha precisato che «non è dato comprendere per quale ragione nella nozione di "reddito", che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di "disabilità", quali le indennità di accompagnamento, le pensioni Inps alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo ex leggi n. 210/1992 e 229/2005. Tali somme, e tutte le altre che possono identificarsi a tale titolo, non possono – continua la sentenza – costituire "reddito" in senso lato né possono essere com-

(1) Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 e quello della sentenza 2458/2015 sono pubblicati sul sito www.fondazionepromozionesociale.it

(2) In quanto reddito la pensione costituisce giustamente reddito per la persona beneficiaria. Infatti, i rilievi manifestati dai ricorrenti Aps e Utim riguardavano l'indennità di accompagnamento ingiustamente inclusa nei redditi, non la pensione di invalidità. Il Tar ha invece stabilito che la pensione di invalidità non deve essere conteggiata fra i redditi.

pressive della nozione di "reddito disponibile"» menzionato dalla legge delega in materia di Isee.

L'Avvocatura di Stato, controparte dei ricorrenti, aveva sostenuto nella propria memoria difensiva che l'aver inserito l'indennità e le pensioni esenti Irpef, risulterebbe «in qualche modo temperata o bilanciata dall'introduzione nello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di deduzioni e detrazioni che ridurrebbero l'indicatore in questione a vantaggio delle persone con disabilità nella nuova disciplina». Ma il Tar non ha accolto questa motivazione osservando nelle sentenze che «non è dimostrato che le compensazioni siano idonee a mitigare l'ampliamento della base di reddito» e poi che tale argomentazione «non tiene conto della effettiva volontà del legislatore, costituzionalmente orientata e tesa a riequilibrare situazioni di carenza fittizia di reddito e non ad introdurre specifiche detrazioni e franchigie su un concetto di "reddito" (impropriamente) allargato». Il Tar dunque ha disposto che l'inclusione nel conteggio dell'Isee di «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito» debba essere «rimodulata valutando attentamente la funzione sociale di ogni singolo trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario».

Intatto il diritto alle prestazioni socio-sanitarie

Che cosa succede adesso agli utenti delle prestazioni socio-sanitarie (3)? La sentenza del Tar è immediatamente esecutiva ed apre al Governo o l'opzione del ricorso al Consiglio di

(3) La Giunta della Regione Piemonte ha approvato il 12 gennaio 2015 la delibera 10-881 che ha adottato le «linee guida rivolte agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), per un periodo transitorio di mesi sei». Per i primi sei mesi del 2015 valgono i regolamenti attuali, mentre la Regione si impegna a predisporre un regolamento unico di recepimento del nuovo Isee. Intanto, stabilisce la delibera, «l'Isee viene utilizzato, in prima valutazione, come criterio che individua gli utenti che possono essere eleggibili alle prestazioni sociali e socio-sanitarie, tramite un valore soglia di Isee; tali soglie non possono essere inferiori ai seguenti valori: (...) altre prestazioni sociali e sociosanitarie: euro 38mila».

Stato, o la riformulazione delle norme del nuovo Isee e quindi anche della Dsu – la Dichiarazione sostitutiva unica che serve per il calcolo dell'Isee, secondo i dettami della sentenza del Tar.

È bene in ogni caso ricordare che in base ai Livelli essenziali di assistenza (Lea – decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, e articolo 54 della legge 289/2002), la quota sanitaria delle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali è dovuta dalla Sanità con risorse del Fondo sanitario nazionale indipendentemente dalle disponibilità economiche della persona non autosufficiente colpita da malattia o da disabilità invalidante grave. Il valore risultante del calcolo Isee serve infatti solo per la determinazione della eventuale compartecipazione del Comune (o dell'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali) alla quota a carico dell'utente, ma esso non può vincolare l'erogazione della quota sanitaria. Per gli utenti che richiedono tale compartecipazione, l'Isee dev'essere calcolato secondo quanto stabilito dalla sentenza del Tar del Lazio e dunque senza conteggiare indennità e pensioni d'invalidità.

Per gli utenti che non fanno richiesta della compartecipazione socio-assistenziale alle prestazioni socio-sanitarie (per esempio gli utenti che pagano tutta la quota alberghiera del loro ricovero in Residenza sanitaria assistenziale o le persone con disabilità che pagano tutta la quota alberghiera della loro accoglienza in comunità alloggio) non è necessaria la presentazione dell'Isee, che, in base al decreto non deve nemmeno essere richiesta dall'Ente pubblico.

Nel caso le istituzioni richiedano per iscritto la presentazione dell'Isee e minaccino di interrompere la prestazione socio-sanitaria qualora tale documentazione non venisse prodotta dall'utente, quest'ultimo sarà costretto a cedere al ricatto per non perdere gli interventi garantiti, ma avrà la possibilità di impugnare gli atti delle istituzioni e di fare causa contro di essi.

Quota aggiuntiva del coniuge e dei figli

In base agli articoli 2 e 6 del decreto istitutivo del nuovo Isee, per le «prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'Isee è calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario» che è composto «dal coniuge, dai figli minori di anni 18, non-

ché dai figli maggiorenni conviventi» e da quelli non conviventi con i genitori, ma a loro carico ai fini Irpef, nel caso in cui non siano coniugati e non abbiano figli.

L'articolo 6 specifica inoltre che «per le sole prestazioni [agevolate di natura socio-sanitaria, ndr.] erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo», quindi per i ricoveri in Rsa o in comunità alloggio, per esempio, non si applicano le detrazioni delle spese «inclusive dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale» della persona non autosufficiente, né l'ammontare «della retta versata per l'ospitalità alberghiera». In caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l'Isee, riporta il decreto «é integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi». Tale quota aggiuntiva che fa salire l'ammontare dell'Isee del beneficiario delle prestazioni socio-sanitarie e quindi la sua capacità di compartecipazione ad esse, calcolata però con riferimento ai redditi e beni dei figli, paradossalmente, non viene conteggiata se il figlio è disabile medio, grave o non autosufficiente (qualsiasi siano i suoi redditi e beni) e soprattutto «quando risultata accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici». Condizione quest'ultima che gli stessi Servizi sociali si trovano impossibilitati a definire ed a certificare.

Il ricorso al Tar dell'Aps e dell'Utlim poneva una serie di rilievi che purtroppo il Tribunale non ha accolto, tra i quali proprio l'illegittima considerazione dell'Isee del coniuge e dei figli, anche non conviventi e con quell'assurda specificazione dei figli estranei in termini economici e affettivi, per determinare la situazione economica (e quindi la sua capacità di contribuire alla retta alberghiera) dell'anziano malato cronico non autosufficiente ricoverato in struttura. Pare invece del tutto legittimo che, trattandosi di prestazioni socio-sanitarie e pertanto di diritti soggettivi relativi al singolo utente, la considerazione della situazione economica debba essere relativa al singolo soggetto beneficiario della prestazione (senza il minimo riferimento ai componenti il suo nucleo familiare), così come avviene per altre erogazioni assistenziali o di sostegno al reddito come l'Assicurazione sociale per l'impie-

go (Aspi), ex Indennità di disoccupazione, o per la Cassa integrazione straordinaria. La considerazione del solo utente beneficiario delle prestazioni socio-sanitarie per la determinazione del valore del suo Isee è la condizione indispensabile per garantire alla persona disabile (nel cui insieme sono ovviamente ricompresi gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza senile), così come imposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite (4), la tutela dei suoi diritti «*anche in ambito sanitario, valorizzando la sua dignità intrinseca, la sua auto-*

(4) Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, è stata ratificata dal nostro Paese con la legge 18 del 3 marzo 2009.

nomia individuale ed indipendenza, anche quando – e proprio quando – egli individualmente considerato versi in precarie condizioni economiche. La disciplina internazionale impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che nel settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici» (5).

(5) Sentenza n. 4594 del 23 agosto 2012 del Consiglio di Stato.

Chiesto l'intervento del Capo dello Stato per il rispetto delle norme... *(segue dalla pag. 20)*

riservatezza. In particolare in base a quali dati concreti possono sostenere che, avendo raccomandato la massima riservatezza al personale coinvolto (giudici, cancellieri, carabinieri, poliziotti, assistenti sociali, ecc.), detta riservatezza è stata e sarà rispettata?

A nostro avviso l'operato di detti Tribunali è un incentivo inaccettabile agli aborti e agli abbandoni di neonati che mettono in pericolo la salute e spesso anche la vita dei nascituri stessi e delle donne non intendono riconoscerli.

Purtroppo i Presidenti dei Tribunali per i minorenni di Firenze, Torino e Trieste, "sensibili" alle richieste di una percentuale bassissima di figli adottivi (forse meno dell'1 per mille degli oltre centocinquantamila adottati dal 1960) nelle relazioni svolte in occasione della ricordata indagine conoscitiva, mai hanno detto una parola in merito alle ripercussioni negative di cui è prevedibile siano colpiti i futuri neonati non riconosciuti (circa 350 ogni anno), infanticidi compresi.

Inoltre è significativo che, soprattutto da parte della Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, le donne che non hanno riconosciuto i loro nati e non li conoscono nemmeno siano chiamate «*mamme*» o «*madri*» ed i loro nati «*figli*».

In merito a queste affermazioni che disconoscono il fondamentale ruolo educativo/formativo di tutti i genitori (biologici e adottivi) che provvedono direttamente ai loro figli (biologici o adottivi), ricordiamo che, in occasione del convegno europeo "Bambini senza famiglia e adozione:

esigenze e diritti – Legislazione ed esperienze a confronto", svoltosi a Milano il 15-16 maggio 1997, il compianto Cardinale Carlo Maria Martini aveva sottolineato l'esigenza «*di vedere riconosciuti la piena dignità e il valore della filiazione e della genitorialità adottive, quali filiazione e genitorialità vere*» aggiungendo che «*la maternità e la paternità non si identificano semplicemente con la procreazione biologica, perché "nato da" non è sinonimo di "figlio di"*».

In conclusione anche sulla base delle esperienze italiane e straniere, questo Csa ritiene che il segreto del parto sia la condizione *sine qua non* per consentire – sia alle donne che non intendono abortire, nè provvedere al riconoscimento, sia ai loro nati – la massima garanzia possibile della loro salute non solo durante la gestazione, ma anche al momento del parto e successivamente. Il segreto del parto è altresì la condizione ineludibile per evitare gli abbandoni che mettono in pericolo la salute e spesso anche la vita dei neonati che non sono riconosciuti e delle partorienti.

Restiamo a disposizione per fornire ulteriore documentazione e, confidando nell'accoglimento della presente istanza, chiediamo che le Autorità alle quali la presente è inviata assumano con la massima sollecitudine possibile le iniziative occorrenti per l'effettiva tutela delle donne che non hanno riconosciuto i loro nati e per quelle che ricorreranno al segreto del parto perché venga assicurata ai loro nati una valida famiglia adottiva.